

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'allegato schema di decreto del Presidente della Repubblica, predisposto ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si rende necessario a seguito del riordino e dell'accorpamento dei preesistenti Dicasteri del commercio internazionale e delle comunicazioni, le cui competenze, unitamente alle rispettive risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono confluite nel nuovo Ministero dello sviluppo economico in applicazione del D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

Il citato decreto legge n. 85 del 2008, nel riconoscere l'esigenza di una sollecita riorganizzazione del Ministero in relazione all'accorpamento delle funzioni (comma 20), prevedeva alcuni adempimenti preliminari all'adozione del relativo regolamento governativo: tra di essi, in particolare, l'adozione di tre decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti la ricognizione delle strutture trasferite (comma 8), i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle nuove funzioni (comma 18) e la definizione provvisoria degli uffici del Ministero (comma 20).

Il primo adempimento è stato già espletato, con l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in data 24 giugno 2008.

L'ultimo è apparso di scarsa utilità, e non è stato quindi adottato, in considerazione sia del breve periodo di durata assegnato alla sua vigenza (sei mesi al massimo, al termine dei quali deve intervenire la riorganizzazione definitiva), sia dei limiti derivanti dalla natura non normativa del previsto DPCM, la quale non



consentiva l'adozione di misure organizzative rispondenti alle finalità perseguite con l'accorpamento di funzioni.

Sia per la riorganizzazione degli uffici della struttura del nuovo Ministero, il cui iter è stato opportunamente avviato contemporaneamente, sia per la definizione del nuovo assetto degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro dello sviluppo economico si è preferito, quindi, promuovere immediatamente l'adozione del regolamento definitivo – cui provvede l'allegato schema di DPR – al fine di corrispondere nel termine più ravvicinato possibile alle nuove esigenze che l'ordinamento commette al Ministero.

Per quanto riguarda gli uffici di diretta collaborazione l'accelerazione del procedimento di adozione del provvedimento concernente l'assetto definitivo è apparso quanto mai opportuno al fine di dare immediata attuazione al principio di unicità degli uffici di diretta collaborazione di vertice, tenuto fermo anche nella prevista fase transitoria (cfr. art. 1, comma 20, DL n. 85 del 2008), dimensionandone subito i fabbisogni ed il contingente di personale.

L'accorpamento dei compiti e delle funzioni dei preesistenti tre Dicasteri ha imposto la loro riunificazione degli uffici di diretta collaborazione, con conseguente soppressione degli uffici di staff e delle figure di responsabili contemplati nei previgenti regolamenti adottati dalle Amministrazioni centrali sopra menzionate nella precedente legislatura.

Si è proceduto, dunque, all'aggregazione nelle strutture del Ministero dello sviluppo economico dei preesistenti analoghi uffici delle Amministrazioni del commercio internazionale e delle comunicazioni.

Gli uffici di diretta collaborazione hanno, pertanto, assunto la seguente configurazione unitaria:



- a) l'ufficio di Gabinetto del Ministro;
- b) la segreteria tecnica del Ministro;
- c) il segretario particolare del Ministro;
- d) la segreteria del Ministro;
- e) l'ufficio legislativo;
- f) l'ufficio del Consigliere diplomatico;
- g) l'ufficio stampa;
- h) il servizio di controllo interno ed i relativi uffici di supporto;
- i) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

Per effetto della confluenza delle competenze degli uffici soppressi negli uffici di diretta collaborazione del Ministero è diminuito il fabbisogno di personale. Cosicché il contingente di personale assegnato agli uffici predetti è stato ridotto a 270 .

Negli art. 3 e 4 sono definiti i compiti, le funzioni e le responsabilità per ciascuno degli uffici di diretta collaborazione, individuati ed elencati all'art. 2, compresi gli obblighi di raccordo e coordinamento tra di essi e di collegamento con gli uffici di gestione della struttura. L'art. 4 è dedicato, in particolare, alla descrizione delle competenze del servizio di controllo interno.

Negli articoli 5 e 8, comma 2, come detto sopra, è definito quantitativamente il contingente di personale impiegato negli uffici e il pertinente trattamento giuridico.

All'articolo 6 e all'articolo 8, comma 1, sono definite le procedure di nomina e i requisiti dei titolari degli uffici.

Il trattamento economico dei responsabili degli uffici, del personale dirigenziale e degli altri dipendenti è disciplinato nell'art. 7.

Nell'art. 9 sono regolate le modalità di gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato



agli uffici di diretta collaborazione, nonché per le spese di viaggio e di rappresentanza e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici.

L'articolo 10, da ultimo, contiene le disposizioni finali e prevede abrogazioni delle disposizioni previgenti.



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

A seguito dell'adozione del decreto-legge n. 85\2008, con il quale è stato disposto l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge finanziaria 2008, con separato schema di regolamento si sta provvedendo a riorganizzare il Ministero dello sviluppo economico, che ha visto accrescere le sue competenze con l'accorpamento degli ex Ministeri del Commercio Internazionale e delle Comunicazioni.

Con l'unito schema di decreto del Presidente della Repubblica si provvede, in particolare, a disciplinare per il nuovo Ministero dello sviluppo economico gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro e con i Sottosegretari, con un notevole sforzo organizzativo, nel rispetto del dettato della legge che prevede l'unicità degli uffici di diretta collaborazione di vertice.

Il predetto decreto-legge n. 85\2008 in particolare all'articolo 1, commi 16-17 e 19, pone limiti alle spese strumentali e di funzionamento affinché la riorganizzazione delle Amministrazioni ivi disposta non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il principio dell'invarianza della spesa finora adottato è superato ormai dal principio della "riduzione ulteriore" della spesa, in modo che la nuova struttura, al termine del processo di riorganizzazione, assicuri non già l'invarianza bensì una spesa inferiore a quella precedente.



In via preliminare occorre evidenziare che l'unificazione degli uffici di collaborazione al Vertice politico realizzano di per sé un'evidente taglio di spesa, che per maggiore comprensione si propone nel dettaglio.

COMPARAZIONE SPESA RELATIVA AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE			
		PRECEDENTE GOVERNO	ATTUALE GOVERNO
Ministero dello sviluppo economico		9.978.000,46	
Ministero del commercio internazionale		3.919.418,34	
Ministero delle comunicazioni		7.637.241,91	
	TOTALE	21.534.660,71	17.007.541,80

I predetti importi totali sono determinati dalle seguenti voci di spesa:

a) Ministri e Sottosegretari		1.659.036,32	403.518,80
b) diretta collaborazione (nomine dei responsabili, indennità per il personale inserito nel contingente di diretta collaborazione, buoni pasto)		6.749.568,47	6.107.696,45
c) personale dipendente		7.434.343,66	5.947.474,93
d) oneri erariali e previdenziali a carico dell'Amministrazione		5.691.712,26	4.548.851,62

Il nuovo assetto degli Uffici di diretta collaborazione, pertanto, comporterà una spesa pari al 78,98% della somma delle tre precedenti strutture, con un risparmio del 21,02%.

Relativamente ai contenuti del regolamento si passa all'esame delle figure dei responsabili.



La nuova regolamentazione degli uffici di diretta collaborazione, con il notevole carico di lavoro che si è venuto a configurare per effetto del trasferimento delle attribuzioni di due Ministeri come quello del Commercio Internazionale e quello delle Comunicazioni ha comportato la necessità di distinguere, nell'ambito della Segreteria del Ministro, la figura del Capo della Segreteria da quella del Segretario particolare.

Questa, peraltro, è l'unica sostanziale differenza con il precedente regolamento, relativamente alle figure dei responsabili, che rimangono per il resto invariati.

Per quanto riguarda il contingente, le unità utilizzate ammontano a 270.

Resta ferma la possibilità di individuare nell'ambito di tale contingente e nei limiti delle relative dotazioni organiche fino a 10 posizioni dirigenziali, escluse le due unità di qualifica dirigenziale di seconda fascia assegnate al Servizio di controllo interno.

Il contingente del personale da assegnare al Servizio di controllo interno risulta di 12 unità (articolo 4, comma 5) di cui due di qualifica dirigenziale di II fascia. A tale proposito, si evidenzia che tale contingente corrisponde a quanto previsto dalle norme in vigore, che prevedono a tal fine un contingente non superiore al 10% di quello complessivo previsto per gli uffici di diretta collaborazione, purché sia garantito il contenimento della relativa spesa aggiuntiva all'interno degli stanziamenti determinati dalla legge di bilancio nel rispetto del principio di invarianza di spesa.

Nulla è innovato, rispetto al regolamento assunto a riferimento, relativamente ai contingenti assegnati ai Sottosegretari di Stato, per ciascuno dei quali è previsto (articolo 8, comma 2) un contingente massimo di 8 unità.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 41

17 LUG. 2008

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature